

DEUTSCHE BANK SPA

Assicurmoto

POLIZZA N. 2007/248039 E 2007/248342

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE/ASSICURATO

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

“La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente/Assicurato deve prendere visione delle condizioni generali di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza”.



A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni; società assicuratrice in forma di mutua, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi;
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia);
- c) Telefono: +39 011 431 1111 - fax +39 011 435 0966;
- d) Sito internet: www.realemutua.it E-mail: buongiorno reale@realemutua.it;
- e) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA (dati relativi all'ultimo bilancio approvato)

Il patrimonio netto di Reale Mutua è pari a 1.528 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia, e 1.468 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 506 %. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto offre garanzie assicurative per tutelarsi dai danni subiti dal motoveicolo assicurato. **Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.**

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto non prevede tacito rinnovo.

SITO INTERNET - AGGIORNAMENTI

Si rinvia al sito internet www.realemutua.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto Prestitempo – Assicurato contiene garanzie assicurative per tutelare dai danni materiali e diretti conseguenti alla perdita o il danneggiamento dei veicoli inseriti all'interno di un piano di finanziamento con Deutsche Bank S.p.A..

L'Assicurato potrà scegliere le garanzie esclusivamente in base ai seguenti pacchetti:

GARANZIE PRESTATE PER DANNO TOTALE E PARZIALE A SEGUITO DI:

FURTO	INCENDIO	RICORSO TERZI DA INCENDIO
-------	----------	---------------------------

Sono garantiti i danni materiali e diretti subiti per la perdita o il danneggiamento del motoveicolo assicurato causati dagli eventi previsti dalle garanzie di seguito sinteticamente descritte:

A) FURTO TOTALE O PARZIALE

Furto o rapina, consumato o tentato, compresi i danni subiti dal motoveicolo durante la circolazione dopo il furto o la rapina.

B) INCENDIO

Incendio, fulmine, esplosione e scoppio.

C) RICORSO TERZI DA INCENDIO

La Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di Euro 260.000 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione e scoppio del motoveicolo non in circolazione:

- a) cose di terzi;
- b) al locale utilizzato come autorimessa, in affitto all'Assicurato.

AVVERTENZA:

Sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione:

- art. 6.1.2) RISCHI ESCLUSI
- art. 15) DETERMINAZIONE DEL DANNO

AVVERTENZA:

Per alcune prestazioni sono previsti FRANCHIGIE, SCOPERTI e LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI.

Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni generali di assicurazione:

- art. 9) SCOPERTI E FRANCHIGIE
- art. 11) LIMITI DI INDENNIZZO

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie, scoperti (art. 9 SCOPERTI E FRANCHIGIE) e dei deprezzamenti (art. 15 DETERMINAZIONE DEL DANNO)

ESEMPI:

FURTO TOTALE di un motoveicolo valore commerciale € 10.000,00 – Assicurato residente in provincia PA – scop. 30% (€ 3.000,00) = importo indennizzato € 7.000,00.

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE)

Qualora, al momento del sinistro il valore assicurato risulti inferiore al valore del motoveicolo, troverà applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 15) DETERMINAZIONE DEL DANNO delle Condizioni Generali di Assicurazione.

4. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – NULLITA'

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio di cui all'articolo 10) AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO delle Condizioni Generali di Assicurazione .

AVVERTENZA: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

5. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione.

Esempio di aggravamento del rischio:

- Modifica della provincia di residenza con aggravamento del rischio

6. PREMI

Il premio viene finanziato dalla Contraente ed è versato da quest'ultima, su delegazione dell'Assicurato, all'Assicuratore in via anticipata ed in un'unica soluzione.

Non è prevista la possibilità di frazionare il premio.

6.1 Costi

Sulla base dei dati storici relativi alla presente polizza collettiva, la quota percepita dagli intermediari è mediamente pari al 18%, corrispondente ad euro 65,50.

AVVERTENZA:

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del contratto di finanziamento la Società restituirà alla Contraente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Nelle Condizioni Generali di Assicurazione all'articolo 18) RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO è indicato il metodo di restituzione del premio per le singole garanzie danni.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato stesso, la Compagnia fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato-

7. DIRITTO DI RECESSO

Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

8. RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione anticipata della polizza per danno totale al motoveicolo, la Società rimborserà il premio pagato non goduto al netto delle imposte riferito alle annualità successive a quella in cui è avvenuto il sinistro che ha causato la perdita del motoveicolo.

In caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento il Contraente richiederà alla Società la cessazione delle garanzie e la stessa Società rimborserà al Contraente/Assicurato il premio pagato non goduto al netto delle imposte relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

L'importo del rimborso verrà calcolato per il premio puro (premio al netto di imposte e dei costi a carico dell'Assicurato) in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato stesso, la Società fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale.

9. TERMINI DI PRESCRIZIONE CONTRATTUALE

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

10. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme della legge italiana.

11. REGIME FISCALE

Per tutte le garanzie presenti alla Sezione Danni si applica l'aliquota d'imposta del 13,50%;

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA:

le Condizioni Generali di Assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere, in base alla tipologia del danno, a darne avviso al Servizio Gestione Sinistri entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza e sporgere denuncia scritta alle Autorità competenti.

I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti all'articolo 12) **OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO** e all'art. 13) **RECUPERO DEL MOTOVEICOLO RUBATO** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongionnoreale@realemutua.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione "Per il consumatore" oppure inoltrando reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net.

14. ARBITRATO


AVVERTENZA:

nei casi regolamentati dall'articolo 15) **DETERMINAZIONE DEL DANNO** delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti è previsto l'arbitrato. L'Assicurato può in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni

Luigi Lana



GLOSSARIO

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni Generali di Assicurazione è il seguente:

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione, ossia, l'intestatario al Pubblico registro Automobilistico (P.R.A.) dell'autovettura.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE

Deutsche Bank S.p.A.

FRANCHIGIA

La parte del danno espressa in cifra fissa che rimane a carico dell'assicurato.

PROPRIETARIO DEL MOTOVEICOLO

L'intestatario del contratto di finanziamento Prestitempo (ciclomotori) o l'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico – PRA (motocicli) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

RELITTO

Veicolo danneggiato con spese di riparazione complessivamente superiori al valore commerciale del motoveicolo al momento del sinistro.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso.

SOCIETA'

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

VALORE COMMERCIALE

Il valore rilevato dalle quotazioni Eurotax (media tra Eurotax blu e giallo).

VEICOLO

Ciclomotori fino a 50 cc non targati. Motocicli targati oltre 50 cc. Si considerano parte integrante del veicolo gli accessori di normale uso incorporati o fissi, dettagliati nella fattura di acquisto.

Nota informativa aggiornata al 1/12/2010

DEUTSCHE BANK SPA "ASSICURMOTO"

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

N.B. le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Art. 1) **Oggetto della Convenzione**

Entrano nella convenzione i veicoli per i quali sia stato acceso un vincolo con la Deutsche Bank SPA e ne siano state attivate le garanzie.

Art. 2) **Decorrenza e scadenza della garanzia.**

La garanzia decorre dalla data di erogazione del finanziamento, riferita alle ore 24 del giorno antecedente ed è valida per tutto il periodo per il quale è stato versato il premio assicurativo.

1. Non è previsto il tacito rinnovo.
2. Non sono ammesse sospensioni.

Art. 3) **Garanzie prestate**

- 1) furto totale e parziale: la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita o dal danneggiamento del *veicolo* assicurato in seguito a tentato furto, furto totale o parziale e rapina;
- 2) incendio, fulmine, esplosione e scoppio (anche in conseguenza di atti vandalici e fatti dolosi di terzi): la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti al veicolo assicurato in conseguenza di incendio, fulmine, esplosione e scoppio;
- 3) ricorso terzi: la Società tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, fino alla concorrenza di Euro 260.000 per sinistro, per danni involontariamente cagionati dall'incendio, fumo, esplosione e scoppio del veicolo non in circolazione:
 - a) a cose di terzi;
 - b) al locale utilizzato come autorimessa, condotto in locazione dall'utilizzatore del veicolo assicurato.

Art. 4) **Delimitazioni**

La Società non indennizza i danni causati al veicolo da:

- a) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare;
- b) atti vandalici e dolosi in genere;
- c) verificatisi in occasione di trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate, e frane ed altre calamità naturali;
- d) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- e) partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. o dalla C.S.A.I.;
- f) semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da incendio;
- g) rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli del veicolo;
- h) dolo e colpa grave dell'Assicurato e o delle persone di cui debba rispondere a norma di legge.

Art. 5) **Valore assicurato**

Il valore assicurato deve corrispondere:

- a) al valore a nuovo per i veicoli di prima immatricolazione compresi gli accessori non di serie presenti e dettagliati sulla fattura di acquisto;
- b) al valore commerciale per i veicoli usati compresi gli accessori non di serie presenti e dettagliati sulla fattura di acquisto.

Art. 6) **Scoperti e franchigie**

CICLOMOTORI – fino a 50 cc

La garanzia Furto e Rapina è prestata con uno scoperto del 25% con il minimo di 150 Euro.

Nelle province di Bari, Barletta Andria Trani, Napoli e Reggio Calabria lo scoperto è elevato al 35% con il minimo di 250 Euro.

La garanzia incendio è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250 Euro per i danni da incendio a seguito di atti vandalici e fatti dolosi di terzi.

MOTOCICLI – oltre 50 cc

La garanzia Furto e Rapina è prestata con uno scoperto:

- a) del 35% con il minimo di Euro 300 per le province di Bari, Barletta Andria Trani, Napoli e Reggio Calabria;
- b) del 30 % con il minimo di Euro 250 per Calabria, Campania, Puglia e Sicilia escluse le province di cui al punto a);
- c) del 25% col minimo di Euro 250 per le restanti regioni per i veicoli di valore compreso tra 6.000 e 20.000 Euro;
- d) del 20% col minimo di Euro 250 per le restanti regioni per i veicoli di valore inferiore a 6.000 Euro.

La garanzia incendio è prestata con uno scoperto:

- e) del 10% con il minimo di 250 Euro per i danni da incendio a seguito di atti vandalici e fatti dolosi di terzi.

Art. 7) Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Reale Mutua di ogni aggravamenti di rischio.

Deutsche Bank si impegna a dare comunicazione scritta alla Reale Mutua di ogni aggravamento di rischio, per quanto oggettivamente riscontrabile dalla documentazione in suo possesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 8) Limite di indennizzo

In nessun caso Reale Mutua pagherà, per sinistro incendio che coinvolga più veicoli in garanzia dello stesso Assicurato, importo superiore a Euro 2.100.000,00.

Il limite massimo di indennizzo per ciascun sinistro che coinvolga un motociclo assicurato è di Euro 20.000,00.

Art. 9) Obblighi in caso di sinistro.

L'Assicurato non dovrà provvedere a far riparare il veicolo prima che il danno sia accertato da Reale Mutua, salvo le riparazioni di prima urgenza e dovrà altresì:

- a) dare avviso del sinistro entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, precisando data, luogo, targa, cause e modalità del fatto, eventuale luogo in cui si trova il veicolo;
- b) fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria competente;
- c) presentare su richiesta di Reale Mutua la documentazione necessaria tra cui:
 - estratto generale cronologico del Pubblico Registro Automobilistico (PRA);
 - dichiarazione di perdita di possesso annotata nel Certificato di Proprietà;
 - procura a vendere a favore di Reale Mutua;
 - copia della fattura di acquisto;
 - carta di circolazione;
 - tutte le chiavi costituenti dotazione originale del veicolo;
- d) devono essere comunicate le coordinate bancarie (c/c – ABI – CAB) del proprietario del veicolo su cui versare gli indennizzi;
- e) l'Assicurato deve comunicare l'eventuale esistenza di altra assicurazione riguardante lo stesso rischio.

In caso di sinistro verificatosi all'estero l'Assicurato dovrà presentare denuncia all'Autorità locale e, in caso di furto totale, al suo rientro in Italia dovrà ripresentare la denuncia presso le nostre Autorità Competenti.

Art. 10) Recupero del veicolo rubato.

In caso di recupero del veicolo l'Assicurato o la Deutsche Bank SPA (qualora quest'ultima ne venisse a conoscenza) deve darne avviso a Reale Mutua appena ne abbia avuto notizia; è tenuto altresì a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà del veicolo, nel caso di avvenuto pagamento dell'indennizzo da parte della Società.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere, e Reale Mutua di concedere, entro un mese dall'avvenuto recupero, che il veicolo resti di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo già riscosso. Qualora il veicolo venga recuperato prima del pagamento dell'indennizzo, Reale Mutua liquiderà i danni secondo la procedura di furto parziale; analoga procedura verrà adottata nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto ed ottenuto di mantenere la proprietà del veicolo.

Art. 11) Relitti.

Qualora il veicolo sia da considerarsi relitto, Reale Mutua ha la facoltà di subentrare nella proprietà. A richiesta di Reale Mutua, l'Assicurato dovrà produrre attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

Art. 12) Determinazione del danno.

a) In caso di danno totale, si stima il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, compresi gli eventuali accessori opzionali dettagliatamente indicati nella fattura di acquisto in base alla data di prima immatricolazione.

b) In caso di danno parziale si stima il costo delle riparazioni, costo che è determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età ed allo stato del veicolo. In nessun caso Reale Mutua potrà pagare un importo superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.

Se al momento del sinistro il valore del veicolo, determinato in base ai criteri stabiliti con l'art. 5) è maggiore del valore assicurato, Reale Mutua risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il secondo ed il primo di detti valori.

Reale Mutua non risponde delle spese per modificazioni o migliorie apportate al veicolo, per danni da mancato uso o da deprezzamento, per spese di ricovero.

La Società ha facoltà di far eseguire le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato in officina di Sua fiducia.

Art. 13) Liquidazione del danno.

In caso di liquidazione di danni totali la stessa verrà effettuata direttamente a favore della Deutsche Bank SPA; in caso di danno parziale per importi pari od inferiori a **Euro 1.000,00 (per i ciclomotori)** ed **Euro 1.500,00 (per i motocicli)** la Società Reale Mutua liquiderà direttamente il danno a favore degli aventi diritto; nel caso il danno parziale superi detti importi la Società liquiderà in base alle disposizioni della Deutsche Bank SPA.

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le Parti.

Nel caso l'accordo non sia raggiunto, quando una delle Parti lo richieda, la liquidazione del danno avrà luogo mediante Periti nominati rispettivamente da Reale Mutua e dall'Assicurato secondo le procedure dell'arbitrato.

Art. 14) Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Art. 15) Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Nel caso in cui si verifichi un evento dannoso per cui si debba ricorrere alle garanzie prestate, l'Assicurato dovrà:

1. provvedere a sporgere regolare denuncia presso l'Autorità Giudiziaria competente indicando la data, il luogo, le cause e le modalità dell'evento dannoso
2. contattare il n. telefonico 02 36529745 attivo tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 20.00; il Servizio Gestione Sinistri provvederà ad inviare il modulo di denuncia che dovrà essere compilato in ogni sua parte a cura dell'Assicurato e trasmesso via fax al numero indicato sul medesimo modulo;
3. inviare a mezzo raccomandata indirizzata a Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Piacenza Via Torricella, 1 - 29100 PIACENZA quanto richiesto nel modulo di denuncia trasmesso dal Servizio Gestione Sinistri

La Società, ricevuta la documentazione necessaria e compiuti gli accertamenti del caso, liquiderà l'indennizzo che risulterà dovuto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI)

Informativa ex art. 13 D.lgs 196/2003 – Trattamento per finalità assicurative (1)

Ai sensi dell'Art. 13 del Dlgs. n. 196/2003 (di seguito denominato Codice) e successive modifiche ed integrazioni, ed in relazione ai dati personali che La/Lei riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, Reale Mutua Assicurazioni, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, La informa di quanto segue:

1) Finalità e natura del trattamento dei dati - Soggetti a cui i dati possono essere trasmessi

La nostra Società, per fornire i servizi da Lei richiesti, o in Suo favore previsti, deve acquisire o già detiene dati personali che la riguardano.

Le chiediamo pertanto di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari per i suddetti servizi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti al rapporto che La riguarda, nonché le altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, nei limiti sopra indicati e nell'ambito delle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati (2).

Il consenso concerne l'attività svolta da soggetti del settore assicurativo, o della cosiddetta "catena assicurativa", operanti in Italia e all'estero, sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione alle attività previste in funzione dello specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, nonché tra Lei e la Società controllante, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sue collegate e partecipate.

Per talune attività, ed esclusivamente per le finalità sopra indicate, i Suoi dati potranno essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica o a soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto, in qualità di responsabili o di autonomi titolari, compiti di natura tecnica e organizzativa (3).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri.

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali, nei casi previsti dal punto a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri.

2) Modalità del trattamento dei dati

I dati sono trattati dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

3) Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali siano i Suoi dati presso di noi e come vengano utilizzati: ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio di quanto sopra specificato può scrivere al:

“Buongiorno Reale”
Reale Mutua Assicurazioni
Via Corte d’Appello 11
10122 Torino
oppure spedire un fax al numero:
011.4313947
all’attenzione di “Buongiorno Reale”
Reale Mutua Assicurazioni
oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica:
buongiornoreale@realemutua.it

Il medesimo servizio è a completa disposizione per eventuali chiarimenti sul testo dell'informativa o sul Codice medesimo, sulle modalità del trattamento dei dati o su qualunque altra informazione ritenuta necessaria. Per ragioni di opportunità non tutti i destinatari della comunicazione dei dati possono essere esplicitati per esteso o aggiornati frequentemente sullo stampato; pertanto, il Servizio indicato in informativa è a disposizione nel fornire dettagli o risposte di chiarimento in merito, nonché l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento e delle categorie di soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento.

NOTE

(1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta di premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

(2) Ai sensi dell'art. 1 lettere b), c), d) ed e) del Codice della Privacy:

il dato personale (comune) è "qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale"; il dato identificativo è "il dato personale che permette l'identificazione diretta dell'interessato"; il dato "sensibile" è "qualsiasi dato personale idoneo a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale"; il dato "giudiziario" è "il dato idoneo a rivelare provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del DPR n. 313/2002, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi

